

Autodisciplina per la prevenzione del greenwashing nelle assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità

(di seguito «autodisciplina»)



In vigore dal 1° gennaio 2025

Sommario

| | |
|---|-----------|
| Osservazioni preliminari | 3 |
| Terminologia | 3 |
| Art. 1 Definizioni | 3 |
| Scopo e campo d'applicazione | 4 |
| Art. 2 Scopo | 4 |
| Art. 3 Natura giuridica e campo d'applicazione..... | 4 |
| Art. 4 Trasparenza e greenwashing..... | 5 |
| Linee guida per l'applicazione | 5 |
| Art. 5 Principi..... | 5 |
| Requisiti organizzativi | 5 |
| Art. 6 Infrastruttura, risorse e organizzazione | 5 |
| Art. 7 Processi..... | 5 |
| Art. 8 Conoscenze | 5 |
| Principi per gli emittenti di assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità | 6 |
| Art. 9 Delega e subdelega | 6 |
| Art. 10 Politica di sostenibilità | 6 |
| Art. 11 Dati | 6 |
| Art. 12 Pubblicità..... | 7 |
| Art. 13 Reporting..... | 7 |
| Art. 14 Controllo dei rischi..... | 7 |
| Art. 15 Competenze | 7 |
| Principi per la vendita di assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità direttamente presso la compagnia o mediante gli intermediari vincolati («gli affiliati») | 7 |
| Art. 16 Obblighi di informazione..... | 7 |
| Art. 17 Rilevamento delle preferenze di sostenibilità | 8 |
| Art. 18 Compatibilità..... | 8 |
| Art. 19 Documentazione | 9 |
| Art. 20 Rendiconto | 9 |
| Art. 21 Formazione e perfezionamento..... | 9 |
| Disposizioni finali | 10 |
| Art. 22 Verifica | 10 |
| Art. 23 Entrata in vigore | 10 |

Osservazioni preliminari

Mosse dal desiderio di

- rafforzare la reputazione della piazza finanziaria svizzera in patria e all'estero agendo in modo autoresponsabile, in particolare prevenendo il cosiddetto «greenwashing» conformemente alla posizione del Consiglio federale in materia di prevenzione del greenwashing nel settore finanziario del 16 dicembre 2022;
- seguire le autodiscipline della Asset Management Association¹ e dell'Associazione svizzera dei banchieri²; nonché
- dare un contributo alla sostenibilità del settore assicurativo e, a tal fine,
 - rispettare le linee guida del Consiglio federale (cfr. in particolare il rapporto del 24 giugno 2020 e il comunicato stampa concernente gli investimenti finanziari sostenibili del 17 novembre 2021); nonché
 - garantire la trasparenza e la qualità nella creazione e nell'emissione di assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità, in particolare tenendo conto delle preferenze di sostenibilità delle assicurate e degli assicurati (di seguito «clienti») e degli eventuali rischi di sostenibilità;

le compagnie di assicurazione e le loro intermediarie e i loro intermediari assicurativi vincolati³ secondo il registro online consultabile sul sito dell'ASA (di seguito gli «affiliati») si impegnano volontariamente a rispettare la presente autodisciplina.

Terminologia

Art 1 Definizioni

Nella presente autodisciplina si applicano le seguenti definizioni:

- Assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità: Si riferisce alla qualità comunicata (pubblicizzata) in termini di sostenibilità dell'impostazione e della presentazione dei prodotti nei rami assicurativi A2 (assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni s.s.), A6.1 e A6.2 (operazioni di capitalizzazione nella forma vincolata a partecipazioni) e A7 (operazioni tontinarie nella forma vincolata a partecipazioni).
- Investimenti collettivi/fondi: Gli investimenti collettivi di capitale svizzeri secondo l'art. 7 della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) nonché gli investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti in Svizzera conformemente all'art. 2 cpv. 1 lett. b LICol.
- Riferimento alla sostenibilità: Un riferimento alla sostenibilità significa che, oltre agli obiettivi finanziari, deve essere perseguito almeno uno dei seguenti obiettivi d'investimento:
 - a) compatibilità (incl. transizione) con uno o più obiettivi specifici di sostenibilità e/o
 - b) contributo all'attuazione di uno o più obiettivi specifici di sostenibilità.
- Obiettivo di sostenibilità:
Gli obiettivi di sostenibilità vengono fissati secondo:
 - a) un quadro di riferimento ben definito; e
 - b) indicatori specifici che possono essere impiegati per misurare e monitorare gli obiettivi di sostenibilità perseguiti.

¹ Asset Management Association Switzerland | Greenwashing (am-switzerland.ch)

² Greenwashing - SwissBanking

³ Per la definizione, si veda l'art. 40 cpv. 3 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).

Gli obiettivi di sostenibilità possono essere raggiunti utilizzando uno o più approcci di sostenibilità orientandosi a uno o più quadri di riferimento.

Per gli obiettivi di sostenibilità possono essere ritenuti dei quadri di riferimento in particolare i seguenti punti:

- a) i criteri fissati da un'autorità statale svizzera o estera;
 - b) i criteri sviluppati da un'autorità non statale;
 - c) l'applicazione di criteri che rispecchiano una prassi settoriale ampiamente riconosciuta; e/o
 - d) l'applicazione di criteri sviluppati dalla direzione dei fondi o dagli assicuratori vita stessi.
- Politica di sostenibilità: La politica di sostenibilità definisce i processi e i principi volti a perseguire gli obiettivi di sostenibilità. Nel valutare la selezione dei fondi, oltre agli aspetti legati al rendimento e al rischio la compagnia di assicurazione tiene conto anche della sostenibilità.
 - Approcci di sostenibilità: Approcci in base ai quali i criteri di sostenibilità vengono integrati nei processi di investimento.
 - Preferenze di sostenibilità: Rispecchiano l'interesse dei clienti riguardo al tema della sostenibilità.
 - Rischi di sostenibilità: Eventi o condizioni in ambito ambientale, sociale o di governance che potrebbero avere un impatto negativo immediato o futuro.

Per il resto, nella presente autodisciplina si applicano le definizioni ai sensi della LSA e dell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS).

Scopo e campo d'applicazione

Art. 2 Scopo

Mediante queste linee guida viene fissato uno standard minimo uniforme all'interno del settore assicurativo per:

- l'emissione di assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità;
- la qualità e la presentazione di assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità;
- la comunicazione di specifiche caratteristiche di sostenibilità e l'osservanza delle preferenze di sostenibilità nella consulenza e nell'assistenza per le assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità.

Gli affiliati si astengono dal descrivere i prodotti di assicurazioni vita vincolate a partecipazioni diversi da quelli definiti all'art. 1 con il termine «sostenibile» e dall'utilizzare definizioni diverse da quelle dell'art. 1 per le assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità. Questo dovrebbe ridurre al minimo il rischio di greenwashing nei confronti dei clienti.

Art. 3 Natura giuridica e campo d'applicazione

La natura giuridica della presente autodisciplina basata su principi è l'autonomia privata. Essa non rientra nelle competenze di vigilanza della FINMA come da art. 7 cpv. 3 LFINMA. Le relative disposizioni legali e regolamentari (come gli obblighi di informazione, pubblicazione, documentazione e rendiconto in materia di vigilanza o le circolari della FINMA e le comunicazioni sulla vigilanza, nonché altre autodiscipline di diritto privato) non sono toccate dalla presente autodisciplina. Il rispetto di quest'ultima spetta agli affiliati e viene verificata da uffici di revisione interni ed esterni in conformità all'art. 22.

La presente autodisciplina si applica agli affiliati che comunicano la propria affiliazione all'ASA per iscritto. Su questa base, gli affiliati vengono iscritti in un registro che l'ASA aggiorna regolarmente e pubblica, per trasparenza, sul proprio sito.

Gli affiliati si impegnano quindi a rispettare la presente autodisciplina e a non escluderla dal diritto contrattuale nei confronti dei loro clienti.

La presente autodisciplina si applica solo agli affiliati con stipulanti non professionisti conformemente all'art. 30a LSA.

Art. 4 Trasparenza e greenwashing

Per la trasparenza nelle assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità sono rilevanti tre livelli:

1. livello istituzionale (organizzazione adeguata delle compagnie di assicurazione e degli intermediari affiliati);
2. livello del prodotto (informazioni relative alla sostenibilità per le assicurazioni vita vincolate a partecipazioni); e
3. livello della vendita (processo di consulenza e vendita trasparente presso il «point of sale»).

A livello di prodotto finanziario, i casi di greenwashing in relazione agli investimenti collettivi sono elencati nella comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2021 relativa alla prevenzione e lotta contro il greenwashing. Le precauzioni contro il greenwashing a livello di prodotti e strumenti finanziari sono adottate anche mediante linee guida di altre organizzazioni di settore.

Linee guida per l'applicazione

Art. 5 Principi

La presente autodisciplina è basata su principi. I principi stabiliscono gli standard minimi che gli affiliati attuano nelle proprie attività.

Requisiti organizzativi

Art. 6 Infrastruttura, risorse e organizzazione

Gli affiliati assicurano la presenza dell'infrastruttura necessaria, l'impiego di risorse sufficientemente qualificate e l'adempimento dei requisiti per l'attuazione delle direttive in materia di sostenibilità definite nell'obiettivo d'investimento e nei piani d'investimento, nella politica d'investimento e/o nella strategia d'investimento oppure per la vendita e la consulenza.

Art. 7 Processi

Gli affiliati assicurano che la governance e altri processi essenziali, come quelli di reporting, investimento e gestione del rischio, siano documentati e che l'attuazione di tutte le direttive in materia di sostenibilità sia garantita.

Art. 8 Conoscenze

Gli affiliati si assicurano che i collaboratori e le collaboratrici responsabili delle assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità dispongano di conoscenze sufficienti per riuscire a soddisfare i requisiti rilevanti per le loro attività relativi alle assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità. Ciò vale per la creazione e la gestione nonché la comunicazione, la commercializzazione e la consulenza alla clientela inerenti al prodotto di assicurazione vita vincolata a partecipazioni sostenibili.

Principi per gli emittenti di assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità

Art. 9 Delega e subdelega

Le compagnie di assicurazione garantiscono che in caso di delega o subdelega di compiti centrali per la definizione e/o l'attuazione di direttive in materia di sostenibilità siano documentati in particolare i seguenti punti:

- a) le competenze e le responsabilità;
- b) eventuale facoltà del delegato di delegare a sua volta;
- c) l'obbligo di rendiconto dei delegati e/o dei subdelegati;
- d) i diritti di controllo della compagnia di assicurazione.

Le competenze della compagnia e del fornitore di servizi devono essere definite e delineate contrattualmente, in particolare per quanto riguarda le interfacce e le responsabilità.

Art. 10 Politica di sostenibilità

1. Gli emittenti di assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità forniscono, nelle documentazioni del prodotto e di marketing, informazioni sugli aspetti fondamentali della politica di sostenibilità, o rendono disponibili le informazioni sui prodotti dei fornitori di investimenti collettivi, che vengono utilizzati per la gestione del relativo prodotto di assicurazione vita.
2. Nel descrivere l'orientamento dell'obiettivo d'investimento sostenibile va indicato quali obiettivi d'investimento sostenibili vengono attuati ai sensi dell'art. 1. L'entità di questo obbligo di informazione può anche basarsi sulla versione attuale dell'autodisciplina dell'AMAS relativa alla trasparenza e alla pubblicazione di informazioni per i patrimoni collettivi con riferimento alla sostenibilità. Per le informazioni relative alla sostenibilità degli investimenti collettivi utilizzati, la compagnia di assicurazione può appoggiarsi o rimandare ai documenti dei relativi asset manager e della direzione dei fondi.
3. Se si offre un prodotto di assicurazione vita vincolata a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità, sono consentiti esclusivamente (100 per cento) gli investimenti collettivi che sono stati classificati come sostenibili (ossia compatibili con uno o più obiettivi di sostenibilità o con uno o più contributi agli obiettivi di sostenibilità) nell'autodisciplina dell'AMAS relativa alla trasparenza e alla pubblicazione di informazioni per i patrimoni collettivi con riferimento alla sostenibilità (nella versione attuale).
4. Per il perseguimento di uno o più obiettivi specifici di sostenibilità, deve essere descritta la loro misurabilità. I criteri di sostenibilità rilevanti per l'attuazione della politica di sostenibilità devono essere tracciabili e stabiliti in forma scritta nonché resi disponibili ai clienti. A tal fine la compagnia di assicurazione può appoggiarsi o rimandare ai documenti dei relativi asset manager e della direzione dei fondi.
5. Le indicazioni riguardo alla politica di sostenibilità nella documentazione del prodotto devono essere chiare e comprensibili per i clienti.

Art. 11 Dati

Gli emittenti di assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità:

- documentano i criteri importanti relativi ai dati sulla sostenibilità che servono come base per la selezione dei fondi nell'ambito del processo di emissione del prodotto di assicurazioni vita vincolate a partecipazioni sostenibili nonché il ciclo di audit per il monitoraggio continuo e la garanzia dei criteri relativi ai dati.

- a seconda delle circostanze esercitano la dovuta diligenza nella selezione dei fondi, nell'istruzione e nel monitoraggio, laddove si utilizzino ricerche sulla sostenibilità, dati sulla sostenibilità e/o strumenti di analisi di terzi a supporto del processo di selezione dei fondi per le assicurazioni vita vincolate a partecipazioni. Per quanto riguarda gli investimenti collettivi che fanno parte di un prodotto di assicurazione vita vincolata a partecipazioni, questo requisito può essere attuato anche dagli emittenti degli investimenti collettivi anziché dalla compagnia di assicurazione.

Art. 12 Pubblicità

Se una compagnia di assicurazione e/o un emittente che la rappresenta pubblicizza un'assicurazione vita vincolata a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità, la pubblicità deve rispettare le direttive della presente autodisciplina nonché le disposizioni legali.

Art. 13 Reporting

I clienti vengono informati degli obiettivi d'investimento sostenibili che si applicano alle assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità conformemente all'art. 1 mediante una comunicazione annuale (ad esempio nell'ambito della rendicontazione periodica o mediante pubblicazione sulla homepage). Il reporting collima con i punti elencati all'art. 10 della presente autodisciplina. Per le informazioni relative alla sostenibilità dei fondi utilizzati, la compagnia di assicurazione può anche appoggiarsi o rimandare ai documenti e ai rapporti dei relativi asset manager e della direzione dei fondi.

Art. 14 Controllo dei rischi

Nell'ambito di un controllo dei rischi indipendente viene regolarmente verificato e documentato il rispetto delle direttive di sostenibilità esposte in precedenza agli artt. 9-13.

Art. 15 Competenze

La selezione dei fondi per le assicurazioni vita vincolate a partecipazioni compete alle compagnie di assicurazione. Per l'adempimento di altri compiti nell'ambito della gestione di questi investimenti collettivi (in particolare il processo di analisi e ricerche sulla sostenibilità, le precisazioni, il ciclo di audit, il reporting in merito agli obiettivi d'investimento sostenibili e agli approcci di sostenibilità) sono competenti i relativi asset manager e/o la direzione dei fondi. Per il rispetto della presente autodisciplina è ad ogni modo responsabile la compagnia di assicurazione.

Principi per la vendita di assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità direttamente presso la compagnia o mediante gli intermediari vincolati («gli affiliati»)

Art. 16 Obblighi di informazione

Qualora i clienti fossero interessati a ricevere maggiori informazioni sulla sostenibilità, gli affiliati sono tenuti ad informarli in merito all'offerta di assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità.

Nel caso delle assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità, i clienti devono essere informati anche dei rischi di sostenibilità e degli elementi essenziali associati a queste soluzioni nell'ambito dell'informativa generale sui rischi. Questo dovrebbe consentire ai clienti di comprendere le relative

caratteristiche di sostenibilità e, su questa base, riuscire a sostenere i rischi associati alle assicurazioni vita vincolate a partecipazioni sostenibili.

Gli affiliati forniscono ai clienti con preferenze di sostenibilità informazioni sul prodotto in relazione alle assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità che hanno offerto. Ciò può includere anche informazioni sugli approcci di sostenibilità adottati o adottabili.

Per quanto riguarda le assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità specificamente scelte dai clienti, gli affiliati devono informarli almeno mediante le informazioni sul prodotto (ad es. factsheet o simili) o spiegare essi stessi come le preferenze di sostenibilità dei clienti vengono prese in considerazione in tale assicurazione vita vincolata a partecipazioni.

È vietato diffondere informazioni ingannevoli o false sulle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti assicurativi. Gli affiliati si astengono altresì da pubblicità ingannevoli conformemente all'art. 12 o da comunicazioni che possano indurre a credere che assicurazioni vita vincolate a partecipazioni non sostenibili siano invece sostenibili.

Art. 17 Rilevamento delle preferenze di sostenibilità

La verifica da effettuare durante la consulenza e prima della stipulazione del contratto di assicurazione vita vincolata a partecipazioni si applica anche agli obiettivi di sostenibilità. Gli affiliati garantiscono quindi che le preferenze di sostenibilità dei clienti vengano integrate per analogia in questa verifica.

In vista della verifica dell'appropriatezza, gli affiliati si informano in merito alle preferenze di sostenibilità dei loro clienti. Se un cliente dispone di più contratti assicurativi, possono essere rilevate diverse preferenze di sostenibilità.

A seconda delle loro preferenze di sostenibilità, i clienti possono essere suddivisi in gruppi distinti (ad es. (molto) interessati, indifferenti, non interessati).

Le preferenze di sostenibilità devono essere considerate di secondaria importanza rispetto agli obiettivi di copertura e assicurazione dei clienti. Di conseguenza, le preferenze di sostenibilità possono essere prese in considerazione solo una volta rilevati gli obiettivi per l'assicurazione desiderata.

Se i clienti non esprimono preferenze di sostenibilità specifiche o si mostrano indifferenti rispetto all'integrazione degli obiettivi di sostenibilità, non è necessario prendere in considerazione le preferenze di sostenibilità.

I clienti che non rispondono alla domanda sulle preferenze di sostenibilità possono essere considerati allo stesso modo dei clienti che hanno risposto «no» a questa domanda e possono essere classificati come «indifferenti alla sostenibilità».

Art. 18 Compatibilità

Durante la consulenza gli affiliati fanno in modo che ci sia trasparenza riguardo al riferimento alla sostenibilità dell'assicurazione vita vincolata a partecipazioni consigliata.

Prima della stipulazione del contratto, gli affiliati devono informare i loro clienti in merito alle divergenze tra le preferenze di sostenibilità espresse dal cliente e le caratteristiche effettive dell'assicurazione vita vincolata a

partecipazioni che è stata scelta (se ad es. per una copertura assicurativa auspicata non sono disponibili alternative sostenibili). Ciò viene documentato dagli affiliati (cfr. art. 19).

Per i prodotti di assicurazione vita vincolata a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità, conformemente all'art. 10 cpv. 3 nella preferenza di sostenibilità «compatibilità» sono ammessi solo gli investimenti collettivi che sono compatibili con uno o più obiettivi di sostenibilità o che forniscono uno o più contributi agli obiettivi di sostenibilità. Per i prodotti di assicurazione vita vincolata a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità, conformemente all'art. 10 cpv. 3 nella preferenza di sostenibilità «contributo» sono ammessi solo gli investimenti collettivi che forniscono uno o più contributi agli obiettivi di sostenibilità.

Art. 19 Documentazione

Gli affiliati documentano in forma idonea:

1. se i clienti hanno preferenze di sostenibilità o se sono indifferenti alla sostenibilità;
2. quali sono le preferenze di sostenibilità espresse dai clienti;
3. le assicurazioni vita vincolate a partecipazioni sostenibili che sono state presentate ai clienti e quali informazioni sul prodotto sono state rese disponibili;
4. che i clienti sono stati informati in modo adeguato qualora le assicurazioni vita vincolate a partecipazioni presentassero delle divergenze dalle preferenze di sostenibilità espresse dal cliente, nella misura in cui ciò è evidente per consulenti.

Nella proposta assicurativa per un'assicurazione vita vincolata a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità va indicato, se noto, anche l'obiettivo di investimento sostenibile del cliente e specificato quale importo minimo degli investimenti collettivi di un'assicurazione vita vincolata a partecipazioni soddisfa le direttive di sostenibilità definite. Occorre inoltre indicare se l'assicurazione vita vincolata a partecipazioni persegue un obiettivo di compatibilità e/o dà un contributo all'attuazione di uno o più obiettivi specifici di sostenibilità ai sensi dell'art. 1. I criteri di sostenibilità rilevanti per l'attuazione delle preferenze dei clienti devono essere tracciabili e stabiliti per iscritto o in altra forma verificabile. Per le informazioni relative alla sostenibilità dei fondi utilizzati, la compagnia di assicurazione può anche appoggiarsi o rimandare ai documenti dei relativi asset manager e della direzione dei fondi.

Art. 20 Rendiconto

Per il rilevamento delle preferenze di sostenibilità e per gli obiettivi di investimento sostenibili stabiliti si applicano per analogia gli obblighi di rendiconto della LSA e dell'OS.

Su richiesta dei clienti con preferenze di sostenibilità, gli affiliati riferiscono se le assicurazioni vita vincolate a partecipazioni offerte corrispondono alle preferenze di sostenibilità e agli obiettivi di sostenibilità da loro definiti.

Art. 21 Formazione e perfezionamento

Gli affiliati assicurano che i loro collaboratori dispongano delle capacità e conoscenze necessarie per esercitare la propria attività. I consulenti assicurativi e le consulenti assicurative devono quindi seguire regolarmente delle formazioni sulla sostenibilità e sulla prevenzione del greenwashing per la consulenza relativa ad assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità e agli approcci di sostenibilità applicabili, in modo da disporre delle giuste conoscenze nell'ambito della sostenibilità.

Dovrebbero far parte della formazione dei consulenti assicurativi e delle consulenti assicurative in particolare i seguenti temi:

- nozioni nell'ambito della sostenibilità, inclusi i diversi criteri di sostenibilità;
- idea complessiva delle relative regolamentazioni;
- conoscenze e comprensione degli approcci di sostenibilità applicati dagli affiliati;
- conoscenze concrete e comprensione di come le assicurazioni vita vincolate a partecipazioni sostenibili offerte dagli affiliati possano soddisfare le preferenze di sostenibilità dei clienti;
- comprensione di base del greenwashing e delle misure atte alla sua prevenzione.

Disposizioni finali

Art. 22 Verifica

Gli affiliati commissionano ai loro uffici di revisione esterni la verifica del rispetto della presente autodisciplina.

La verifica avviene secondo la periodicità generalmente vigente presso la compagnia di assicurazione. È improntata sui rischi, sull'organizzazione e sull'attività della compagnia di assicurazione.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente autodisciplina entra in vigore l'1.1.2025 e deve essere attuata interamente entro il 31.12.2026. In caso di discrepanze fa fede il testo originale in lingua tedesca.

ASA | SVV

Associazione Svizzera d'Assicurazioni ASA

Conrad-Ferdinand-Meyer-Strasse 14

CH-8002 Zurigo

Tel. +41 44 208 28 28

info@svv.ch

svv.ch/it